



# COMUNE DI ESINE

(Provincia di Brescia)

COD. ENTE: 10320

N. 3

**COPIA**

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza ordinaria di prima convocazione – seduta del 26.02.2025

OGGETTO:	Determinazione aliquote addizionale comunale Irpef anno 2025
----------	--

L'anno **Duemilaventicinque** il giorno **ventisei** del mese di **febbraio** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalle vigenti normative sono stati per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Fatto l'appello risultano:

<b>Presenti</b>	<b>Assenti</b>
MORASCHINI EMANUELE DELLANOCE ENRICO FIORINI ROBERTA DONINA NICOLA PURITANI SARA POMA NICOLE GHEZA CIPRIANO GHEZA DANIELE MORESCHI GIOVANBATTISTA RICHINI RAFFAELLA BETTONI ISIDORA VERALDI SILVIA BIASINI FABIO	
Presenti: 13	Assenti: 0

Assiste Dott. **SCELLI PAOLO** in qualità di **SEGRETARIO COMUNALE**.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti Signor **MORASCHINI EMANUELE** nella sua qualità di **SINDACO** assume la presidenza ed espone gli oggetti iscritti nell'ordine del giorno e su questi il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione.

OGGETTO:	Determinazione aliquote addizionale comunale Irpef anno 2024
----------	--

Il Segretario Comunale illustra l'argomento sostenendo che ogni anno, prima dell'approvazione del bilancio di previsione, viene sottoposta al Consiglio Comunale la determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale IRPEF.

Il Segretario espone la proposta di determinazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef per l'anno 2025.

Le aliquote sono previste nella seguente misura:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
fino a € 28.000	0,50%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,75%
Oltre € 50.000	0,80%

precisando che i contribuenti aventi un reddito pari o inferiore ad Euro 10.000,00 sono esentati dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF.

La novità rispetto allo scorso anno è legata al fatto che lo scorso anno erano stati approvati gli scaglioni di reddito ed erano state determinate tre aliquote e precisamente l'aliquota dello 0,40% per gli scaglioni di reddito sino ad euro 28.000 e da oltre euro 28.000 ad euro 50.000 l'aliquota dello 0,75% e per gli scaglioni di reddito oltre euro 50.000 l'aliquota dello 0,80% con la fascia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito da zero ad euro 10.000.

Quest'anno viene proposto l'incremento dello 0,10% di aliquota sul primo scaglione, per cui abbiamo l'aliquota dello 0,50% anziché dello 0,40% per gli scaglioni di reddito sino ad euro 28.000, da oltre euro 28.000 ad euro 50.000 l'aliquota dello 0,75% e per gli scaglioni di reddito oltre euro 50.000 l'aliquota dello 0,80%, con la fascia di esenzione per i contribuenti aventi un reddito da zero ad euro 10.000.

Il Segretario segnala che il gettito dell'addizionale comunale dell'IRPEF previsto per l'anno 2025 è pari ad euro 410.000 rispetto alla previsione di assestato 2024 pari ad euro 355.000.

Interviene il consigliere di maggioranza con delega al bilancio Moreschi Giovanbattista sostenendo che la proposta in argomento è stata formulata in sede di Commissione Bilancio anche andando a verificare gli altri comuni cosa facevano in merito, dove la maggior parte dei comuni hanno un'aliquota unica, cita il consigliere il comune di Darfo Boario Terme che ha un'aliquota unica dello 0,50% e non ha esenzioni, altri, tra cui Civate Camuno, Berzo Inferiore, Bienno, Piancogno e Piancamuno hanno un'aliquota unica dello 0,70% ed hanno previsto esenzioni per gli scaglioni di reddito sino ad euro 10.000 – 12.000

Interviene il consigliere capogruppo di minoranza Richini Raffaella preannunciando, a nome del gruppo di minoranza, voto contrario sul presente argomento ed in particolare sull'aumento proposto dell'aliquota, anche alla luce delle considerazioni espresse in sede di Commissione.

Il consigliere afferma di essersi stampata tutte le aliquote di tutti i comuni della Provincia di Brescia e ce ne sono almeno una ventina che non applicano proprio l'addizionale comunale all'IRPEF, altri che applicano una percentuale minima dello 0,20% o dello 0,40%. Sarebbe stato bello, prosegue il consigliere, che Esine quanto meno non aumentasse l'aliquota.

Il consigliere Richini ritiene che questo aumento si poteva evitare, anche perché va a colpire la fascia di reddito più bassa, la scelta di aumentare l'aliquota non era necessariamente obbligata, è stata una scelta politica dell'Amministrazione in carica, non una scelta economica in quanto le risorse potevano essere trovate all'interno del bilancio.

Interviene il consigliere Moreschi sostenendo che ci sono alcuni comuni che non applicano l'addizionale comunale all'Irpef, ma che dipende dalla disponibilità di risorse che hanno a disposizione gli enti in bilancio.

Dopo di che

Udita la relazione del Segretario Comunale e l'intervento del consigliere capogruppo di minoranza Richini Raffaella e del Consigliere di maggioranza Moreschi Giovanbattista

**Premesso** che con deliberazione di Giunta Comunale n. 10 del 29.01.2025, avente oggetto "APPROVAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF - DLGS 360/1998 - PROPOSTA DA SOTTOPORRE ALL'APPROVAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AI SENSI DELL'ARTICOLO 42 COMMA 2 DEL D. LGS. 267/2000";

**Richiamato** il [decreto del 24 dicembre 2024](#), con il quale il Ministero dell'Interno ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2025/2027 al 28 febbraio 2025, ai sensi dell'articolo 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL).

**Richiamato** l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

**Visto** il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

**Visto** in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

*3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.*

*3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.*

**Visto** inoltre l'art. 1, c. 11, D.L. 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

*11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;*

Visto il Decreto Legislativo n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento di contabilità vigente;

VISTO il Decreto Sindacale n.1 del 07.01.2020 con il quale sono stati nominati i responsabili degli Uffici e dei Servizi Comunali;

VISTO il parere favorevole tecnico e contabile espresso ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 dal Segretario comunale;

Con Voti favorevoli 10, contrari 3 (consiglieri di minoranza Bettoni Isidora, Richini Raffaella e Veraldi Silvia) e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti

## DELIBERA

1. **Di approvare per l'anno 2025** le nuove aliquote e soglie di esenzione per l'addizionale comunale all'Irpef nel seguente modo:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
fino a € 28.000	0,50%
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,75%
Oltre € 50.000	0,80%

precisando che i contribuenti aventi un reddito pari o inferiore ad Euro 10.000,00 sono esentati dal pagamento dell'addizionale comunale all'IRPEF.

2. di dare atto che la suddetta deliberazione entra in vigore il giorno 1 gennaio 2025;

3. copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 767, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

Dopo di che

### IL CONSIGLIO COMUNALE

Con Voti favorevoli 10, contrari 3 (consiglieri di minoranza Bettoni Isidora, Richini Raffaella e Veraldi Silvia) e astenuti nessuno, espressi nelle forme di legge per alzata di mano da n. 13 consiglieri presenti e votanti

### DELIBERA

4. di dichiarare la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.

\*\*\*\*\*

PARERI EX ART.49 D.LGS 18.08.2000 N.267

Sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile si esprime **PARERE FAVOREVOLE**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Paolo Scelli



Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

**IL PRESIDENTE**  
F.to EMANUELE MORASCHINI

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. **SCELLI PAOLO**

---

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI - art.125, 1°comma, D.Lgs. 18.8.00 n. 267  
Si da atto che del presente verbale viene data comunicazione - nel giorno di pubblicazione - ai capigruppo consiliari.

24 APR 2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. **SCELLI PAOLO**

---

REFERITO DI PUBBLICAZIONE - art. 124, D. Lgs. 18.8.00 n. 267

Viene pubblicato in copia all'albo pretorio on line, nel sito web istituzionale di questo Comune accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69) in data odierna per rimanervi per 15 giorni consecutivi.

lì, 24 APR 2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. **SCELLI PAOLO**

---

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' - art. 134 D. Lgs. 18.8.00 n. 267

lì,

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. **SCELLI PAOLO**

---

Si certifica che la presente deliberazione è stata dichiarata IMMEDIATAMENTE eseguibile (art.134 del TUEL N. 267/2000)

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Dott. **SCELLI PAOLO**

---

Copia conforme all'originale, in carta libera, per uso amministrativo.

24 APR 2025

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
Dott. **SCELLI PAOLO**

